

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3913

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, FIANDROTTI, ACHILLI, QUERCI,
ALBERINI, CONTE CARMELO, SACCONI, MONDINO**

Presentata il 2 febbraio 1983

Modifica dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'applicazione del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414 (convertito in legge con modificazioni della legge 2 ottobre 1981, n. 544) recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia sono state riscontrate notevoli discriminazioni tra due categorie di lavoratori della stessa impresa.

L'articolo 4 di tale decreto, infatti, nel suo primo comma prevede che: «le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato dopo l'emanazione del

provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

È evidente, a questo punto, che tale norma da un lato tutela il lavoratore alle dipendenze di un'impresa per la quale è in atto la procedura straordinaria (nell'eventualità della rescissione del rapporto di lavoro, infatti, il lavoratore vede tutelati i suoi diritti in virtù della legge fallimentare); dall'altro provoca una palese disparità di trattamento con gli ex

dipendenti che si traduce, quindi, in una ingiusta discriminazione.

In pratica, cioè, si è constatato che i lavoratori che sono stati licenziati o si sono dimessi proprio per favorire la normalizzazione delle condizioni aziendali e magari per entrare anche in possesso delle indennità loro spettanti prima della nomina del commissario, non hanno potuto ottenere alcuna somma. Diversamente, i lavoratori che, magari per poco tempo dopo l'amministrazione straordinaria, sono rimasti nell'azienda possono essere liquidati prima del pagamento dei debiti inclusi nella massa fallimentare.

Tale discriminazione, a nostro avviso, può essere superata estendendo il trattamento riservato ai lavoratori in forza nel periodo del post-commissariamento, ai dipendenti in forza (seppure entro limiti

di tempo ben definiti) nel periodo pre-commissariamento. Il Parlamento, per la verità, ha già avvertito (seppure in termini parziali e limitati al settore delle imprese armatoriali) la esistenza del problema: lo dimostra la conversione in legge del decreto-legge 28 aprile 1982, n. 185. Tale decreto considera appunto, per le imprese armatoriali sottoposte ad amministrazione straordinaria, debiti contratti per la continuazione dell'esercizio della impresa quelli « derivanti da rapporto di lavoro subordinato anche se sorti antecedentemente all'inizio della procedura ».

Con questa proposta di legge intendiamo superare le discriminazioni poste in evidenza, con risultati certamente positivi non solo per i numerosi lavoratori che si trovano nelle condizioni indicate, ma anche per la nostra società.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1981, n. 544, è sostituito dal seguente:

« Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, sono considerate, per il loro intero importo, come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».